LOTTO IV

CAPITOLATO DI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS

Codice identificativo gara (CIG) 6769778588

La presente polizza è stipulata tra

FONDAZIONE EDMUND MACH
Via E. Mach, 1
38010 – San Michele all´Adige (TN)
P.IVA: 02038410227

e

_____

Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2016

Scadenza ore 24.00 del 31.12.2020

SEZIONE 1 - PARTITE E SOMME ASSICURATE – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

PARTITE ASSICURATE

Partita	Descrizione	Somme assicurate €	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
1	Fabbricati	2.645.000,00		
2	Merci	1.375.643,00		
3	Contenuto, macchinario, impianti, (comprese le apparecchiature elettroniche)	40.882.509,00		
4	Ricorso terzi	5.000.000,00		
5	Spese demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'art. 8.4)	500.000,00		
	Totale	**50.403.152,00**		

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita *Contenuto*.
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate del Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell' inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

SEZIONE 2 - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

GARANZIA PRESTATA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
Ogni danno	==	Euro 500,00, salvo diverse franchigie previste per specifiche garanzie
Fenomeno elettrico	€ 500.000,00	€ 500,00
Onorari Periti	€ 100.000,00	Nessuna
Ricostruzioni Archivi	€ 150.000,00 per anno e per sinistro	Nessuna
Eventi Atmosferici	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e anno	€ 1.000,00
Sovraccarico Neve	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e anno	€ 10.000,00
Grandine	€ 250.000,00	€ 1.000,00
Gelo	€ 150.000,00 per anno e sinistro	€ 5.000,00
Eventi Socio – politici	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e anno	€ 1.000,00 per evento
Allagamenti, inondazioni, alluvioni	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e anno	€ 10.000,00 (Scoperto 20% per merci poste ad altezza inferiore a 12cm da terra)
Terremoto	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e anno	€ 10.000,00
Franamento, cedimento, smottamento, valanghe, slavine	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e anno	€ 10.000,00
Enti mobili presso terzi	€ 100.000,00	nessuna
Mancato freddo/merci in refrigerazione	€ 150.000,00	€ 1.000,00
Cristalli, comprese vetrate delle serre	€ 100.0000,00	€ 1.000,00
Guasti macchine	€ 100.000,00	€ 1.000,00
Furto, rapina, tentato furto, furto di apparecchiature elettroniche e macchinario	€ 100.000,00	€ 500,00
Guasti ladri	€ 50.000,00	Nessuna
Portavalori	€ 50.000,00	€ 500
Cose assicurabili a condizioni speciali (valori, monete, biglietti di banca, titoli di credito)	€ 15.000,00	Nessuna
Cose assicurabili a condizioni speciali (quadri, collezioni e/o	€ 25.000,00	Nessuna

raccolte)		
Ammanchi	€ 10.000,00	€ 500,00
Apparecchiature elettroniche e sistemi impianti	€ 750.000,00	€ 250,00

SEZIONE 3 - DEFINIZIONI

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Broker	Assiconsult Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Franchigia	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell' Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Danno liquidabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto	la parte dell' ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell' Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	l'impresa assicuratrice.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL RISK	
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Fabbricati	Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "macchinario" e "merce", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. Sono compresi nei fabbricati anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da assicurazione. Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, art.istico, architettonico o di particolare pregio, adibiti ad usi civili, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo: 1. monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni; 2. affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili; 3. fissi, infissi e serramenti d'epoca; 4. *parquet*, *moquette*, mosaici; abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.
Merci	Materie prime, i materiali, scorte, combustibili, cancelleria, viveri, prodotti finiti e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessario all'Assicurato per l'espletamento delle proprie attività.
Contenuto,	Per contenuto/macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese

macchinario, impianti,	tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori elettronici, programmi in licenza d'uso e simili nonché accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche; impianti TVCC; impianti elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, fotovoltaici, audio e video; tabelloni pubblicitari elettronici posti anche all'aperto; impianti di terzi ed impianti di video-sorveglianza che possono essere utilizzati anche all'aperto; impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza). Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà della Fondazione E. Mach. Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti ed opere d'arte o di antiquariato, e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze del Contraente, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e/o spettatori e quant'altro relativo alla gestione dell' Ente che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa. Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto. Sono compresi nei macchinari anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da assicurazione. Sono comprese le merci, intendendosi tali tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, scorte di farmaci, compresi gli stupefacenti, e di altri prodotti destinati alla vendita anche presso le farmacie comunali; il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i palchi, altre strutture ed impianti installati.
Guasti macchine	Tutti i danni derivanti al macchinario, alle attrezzature ed agli impianti, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici, elettronici e simili. Sono esclusi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: 1. a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; 2. per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Infiammabili	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A • gas combustibili; • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; • sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a

	contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Tipo B • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. Tipo C • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C; • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 – allegato B. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 k g di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.
Merci speciali	Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti: D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo; D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi; D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi cart.a rappresentante un valore.
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell' Interno.
Tetto - copertura - solai	• Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); • Copertura: il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; • Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Danno consequenziale	Successione di avvenimenti conseguenti ad eventi non esclusi dalla presente polizza, che provochi danni materiali e diretti in genere ad enti assicurati

SEZIONE 4 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 4.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art.t. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 4.2 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010	1) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. 2) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. 3) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 4.2 bis Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2016, ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi da tale data. I premi devono essere pagati alla Società o al Broker incaricato. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che: 1. l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del medesimo decreto; 2. il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del codice civile nei confronti della Società stessa.
Art. 4.3 Modifiche dell' assicurazione	Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4.4 - Aggravamento del rischio	Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.
Art. 4.5	Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di

Diminuzione del rischio	premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4.6 **Recesso in caso di sinistro**	Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 (centottanta) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 4.7 **Durata del contratto**	Il contratto ha durata quadriennale, con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia alla Contraente è concessa la facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri aggiuntivi e con preavviso di 90 (novante) giorni.
Art. 4.8 **Oneri fiscali**	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 4.9 **Rinvio alle norme di legge**	Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
Art. 4.10 **Regolazione premio**	In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'art. 7.18 della presente polizza, le somme assicurate della Partite 1-2-3 della presente polizza è soggetta ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura: I. L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi ancha alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida delle dichiarazioni di valore, redatto dallo Stimatore non anteriore ne posteriore di 60 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 90 giorni dalla data della loro effettuazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue: 1. sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere; 2. sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso. II. per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato, che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo. Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta, di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta, di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente. **Si conviene tra le Parti che l'inserimento di cespiti immobiliari di valore superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) è soggetto a preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato.**

SEZIONE 5 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 5.1 Oggetto dell'Assicurazione	La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "consequenziali", causati agli enti assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'art. 5.2 Esclusioni, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata. Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. Qualora un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuita alla partita "Contenuto".
Art. 5.2 Esclusioni	La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da: a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità, anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; b) atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, inondazioni, alluvioni, allagamenti; terremoti, crollo e collasso strutturale, eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti, valanghe, slavine, frane; c) esplosioni da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione art.ificiale di particelle atomiche; d) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti, invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri; e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso; f) furto, rapina, infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari . N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità; g) perdite di mercato; h) danni indiretti di qualsiasi natura; i) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private; j) inquinamento di aria, acqua, suolo. La presente polizza non copre inoltre i danni di: k) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento; l) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte.Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione; m) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito della condizione "Innovazioni nel Rischio" di cui all'art. 8.9 (e fino a concorrenza del relativo limite di indennizzo). Non sono in ogni caso esclusi (e non saranno pertanto limitati dal limite di indennizzo suddetto) né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione; n) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti; o) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e

	sgombero dei residuati del sinistro" di cui all'art. 8.4 e "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità" di cui all'art.8.7 ; p) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria della voro da parte dei lavoratori;
Art. 5.3 **Beni esclusi**	1) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; 2) merci: ➢ poste all'aperto, quando danneggiate da eventi atmosferici, 3) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al PRA e loro accessori 4) macchinari posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici (salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione); 5) materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione, tostatori e torrefattori.

SEZIONE 6 - NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE ALL RISK

Art. 6.1 **Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**	Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 6.2 **Ispezione delle cose assicurate**	La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 6.3 **Obblighi in caso di sinistro**	In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile; b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro 15 (quindici) giorni da quando l'Ufficio del Contraente competente alla gestione del presente contratto ne sia venuto a conoscenza, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 6.4 **Esagerazione dolosa del danno**	Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 6.5 **Procedura per la valutazione del danno**	L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 1. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, 2. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 6.6 **Mandato dei periti**	I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se

	il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi in caso di sinistro"; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'art. 4.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 6.7 **Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**	Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: **I – Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. **II – Macchinari, attrezzature, arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. **III – Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina: • per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione; • per macchinario, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Art. 6.8 **Assicurazione parziale**	Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 6.9 **Assicurazioni presso diversi Assicuratori**	Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto

	dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 6.10 **Limite massimo dell'indennizzo**	Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 6.11 **Pagamento dell'indennizzo**	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 5.2 "Esclusioni" lettera c).

SEZIONE 7 - CLAUSOLE GENERALI

Art. 7.1 Parificazione danni	Fermo quanto stabilito dall'art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre ai guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito
Art. 7.2 Buona fede	A parziale deroga degli artt. 4.1 e 4.4 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", la mancata comunicazione da parte del Contraente o dello Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 7.3 – Deroga proporzionale	A parziale deroga dell' art. 6.8 "Assicurazione parziale" si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del 30%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle norme relative all'assicurazione All risk. Qualora risultasse inferiore, il disposto dell'art. 6.8 "Assicurazione parziale" sarà operante in proporzione al rapporto tra la somma assicurata, così maggiorata, ed il suddetto valore risultante al momento del sinistro. La presente deroga non è operante per partite assicurate con "dichiarazione di valore" da parte di società di stima, e risultante da specifica condizione contrattuale.
Art. 7.4 Operazioni peritali	In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 7.5 Rinuncia alla rivalsa	Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga prevista dall'art.1916 del Codice Civile.
Art. 7.6 Anticipo indennizzi	L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00. Tale acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso in cui l'assicurazione fosse stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanata) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo, che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. L'acconto anzidetto non costituisce in alcun caso né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di eccezione.
Art. 7.6 bis. Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria	A parziale deroga dell'art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi, anche in mancanza di chiusura della istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 7.7 Inattività	Se l'attività si rende inattiva, si conviene tra le Parti che il tasso relativo alle partite assicurate, verrà convenuto sulla base dell'effettivo stato di rischio venutosi a determinare in conseguenza dell'inattività. L'eventuale riduzione del premio (escluse le imposte) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà al Contraente o all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per 2 (due) giorni consecutivi o non di ogni mese allo scopo della loro conservazione. Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare l'eventuale maggior premio per stabilimento attivo ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del codice civile.
Art. 7.8 Indennizzo separato per ciascuna partita	In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. 6.11, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l'applicazione dell'anticipo indennizzi.
Art. 7.9 Clausola Broker	Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'Impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza è ASSICONSULT S.r.l., Via Esperanto n. 1, Bolzano, RUI n. B000060355. Il Contraente e l'Impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'Impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'Impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.L.vo 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna l'Impresa a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. La remunerazione del broker è a carico dell'Impresa che si aggiudica l'appalto. La remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all'Impresa aggiudicataria.
Art. 7.10 Clausola universalità (assicurazione globale dell'insediamento)	Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce gli insediamenti relativi all'attività descritta in polizza, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate. Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto negli insediamenti deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita "Macchinario".
Art. 7.11 Denuncia circostanziata dei sinistri	A parziale deroga dell'art. 6.3 "Obblighi in caso di sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.
Art. 7.12 – Ricostruzione/	Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: • per i fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il

rimpiazzo (valore a nuovo)	fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; • per i macchinari: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell'art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni singolo bene immobile indicato nell´allegato 7 – elenco beni immobili da assicurare, il quale costituisce parte integrante del presente contratto, separatamente: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sub a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo". 2. Agli effetti dell'art. 6.8 "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita diventa nullo, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro. 1. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. 2. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione, o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato, fermo restando che se ne deriva aggravio per la Società tale aggravio non verrà rimborsato dalla Società stessa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. 3. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e macchinari di reparti in stato di attività. 4. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Art. 7.13 Compensazione fra partite	Qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale od inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi dell' art. 1907 del codice civile. Resta altresì convenuto che: • detta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; • la compensazione non ha luogo per le partite assicurate in deroga all'art. 6.8 "Assicurazione parziale" o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante; • la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.
Art. 7.14 Forma delle comunicazioni alla Società	Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, telefax, e-mail o altro strumento di comunicazione elettronica indirizzato alla Direzione della Società o al Broker.
Art. 7.15 Beni in leasing	Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati e macchinari in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.
Art. 7.16 Infiammabili	Il Contraente dichiara, anche ai fini del disposto di cui agli artt. 4.1 e 4.3 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", l'impiego e/o l'esistenza di infiammabili all'interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell'attività esercitata e dichiarata in polizza.

Art. 7.17 **Merci speciali**	Premesso che non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito, il Contraente dichiara, anche ai fini del disposto di cui agli artt. 4.1 e 4.3 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", l'impiego e/o l'esistenza di "merci speciali" all'interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell'attività esercitata e dichiarata in polizza.
Art. 7.18 **Lee-way clause**	Premesso che si conviene tra le parti quanto segue: a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente; b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente; c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo; d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di *stima accettata* (ex art.1908 del codice civile) e che vale quindi, in caso di sinistro, il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 del codice civile semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'art. 4.10 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 del codice civile limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1907 del codice civile. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata, maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 del codice civile ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

SEZIONE 8 - GARANZIE OPERANTI / CONDIZIONI OPERANTI
(a condizione che, ove previsto, sia indicato un importo alla Sez. 2 o in partita assicurata)

Art. 8.1 **Acqua condotta-spese di ricerca e riparazione di rotture**	Relativamente ai danni di **allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione** indennizzabili a termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza. Relativamente alle **spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione**, le stesse sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. 6.8 *Assicurazione parziale* e 1907 Cod.Civ., e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza.
Art. 8.2 **Acqua piovana**	La Società risponde dei danni materiali e diretti causati elle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di: Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione: a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana; c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie; d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali. La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 2, sotto la voce *Acqua piovana*.
Art. 8.3 **Spese di ricerca e riparazione di rotture**	Relativamente alle **spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione** che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del codice civile, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza.
Art. 8.4 **Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)**	La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 6.8 e fino alla concorrenza del 10 % del danno liquidabile nonché dell'eventuale ulteriore limite di indennizzo previsto in polizza a questo titolo, risarcisce: - le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare** al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi. Si precisa che l'eventuale ulteriore limite previsto in aggiunta al suddetto 10% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto. E' fatto salvo quanto previsto dell'art.1914 del codice civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Art. 8.5 **Spese rimozione, trasporto e ricollocamento**	Relativamente alle **spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare** - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del codice civile, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso

	del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza.
Art. 8.6 **Monete, biglietti di banca e simili**	**Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi cart.a rappresentante un valore**, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del codice civile e fermo il disposto di cui all'art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo". Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.
Art. 8.7 **Oneri di urbanizzazione / ordinanza di Autorità**	In caso di sinistro la presente polizza copre i **maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze** statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del codice civile e fermo il disposto di cui all'art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo". La presente estensione, inoltre, copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da art.icolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza, che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. 6.10 "Limite massimo di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
Art. 8.8 **Onorari periti**	Relativamente alle **spese e agli onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell' art. 6.5 in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, le stesse sono risarcite dalla Società entro il limite previsto alla Sezione 2, fermo quanto stabilito dall'art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo" e senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 6.8 "Assicurazione parziale".
Art. 8.9 **Innovazioni nel rischio – opere in costruzione**	Fermo quanto previsto dalle esclusioni tutte di polizza ed in particolare dalla lettera m) dello art. 5.2 e fermo in ogni caso quanto disciplinato dal successivo art. 8.13 "Nuovi insediamenti", nel caso di **modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti** e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dell'insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro 500.000,00, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 6.8 "Assicurazione parziale" e fermo quanto stabilito dall'art. 6.10 "Limite massimo di indenizzo". Per nuove costruzioni e/o installazioni eventualmente eccedenti il limite di indennizzo automaticamente coperto come sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti.
Art. 8.10 **Onorari architetti, ingegneri e consulenti**	Relativamente alle **spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti**, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli Ordini professionali di categoria, senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del codice civile, e fino all'importo indicato nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'art.

	6.10 “Limite massimo dell’indennizzo”.
Art. 8.11 Disegni, modelli e simili	Relativamente ai danni a: **disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d’uso, nastri e supporti informatici** per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società indennizza il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od art.istico o scientifico. Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, ivi inclusi i dati memorizzati su supporti informatici e la loro ricostruzione. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, fino alla concorrenza dell’importo indicato alla Sezione 2, senza l’applicazione del disposto di cui agli artt. 6.8 “Assicurazione parziale” e 1907 del codice civile e fermo il disposto di cui all’art. 6.10 “Limite massimo dell’indennizzo”. Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro.
Art. 8.12 Quadri, dipinti, arazzi, statue tappeti, collezioni	**Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti e collezioni** posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato alla Sezione 2, senza l’applicazione del disposto di cui agli artt. 6.8 “Assicurazione parziale” e 1907 del codice civile e fermo il disposto di cui all’art. 6.10 “Limite massimo dell’indennizzo”.
Art. 8.13 Nuovi insediamenti	Fermo quanto stabilito dall’art. 4.4 “Aggravamento del rischio” si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali **nuovi insediamenti** - ubicati esclusivamente entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano - sopravvenuti nel corso dell’annualità assicurativa e per i quali, per particolari circostanze, il Contraente non è stato in grado di darne comunicazione tempestiva alla Società. Il Contraente si impegna (e tale comunicazione è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 30 (trenta) giorni da detta sopravvenienza, qualora il nuovo insediamento abbia un **valore superiore a Euro 10.000.000,00.**
Art. 8.14 Contenuto / macchinario / impianti / merci presso terzi	Relativamente a **contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati** si prende atto che possono trovarsi **anche in ubicazioni diverse** da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l’attività di telelavoro.
Art. 8.15 Eventi atmosferici	Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine pioggia, neve**, sono esclusi quelli subiti da enti all’aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica. Si intendono invece compresi, i danni subiti da serbatoi, cabine elettriche, impianti fissi per naturale destinazione. Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati assicurati sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico neve. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2.
Art. 8.16 Sovraccarico neve	Relativamente ai danni di **sovraccarico da neve** la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza .

	Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nel limite e previa detrazione per singolo sinistro degli importi previsti alla Sezione 2.
Art. 8.17 **Gelo**	Relativamente ai danni di **gelo** indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione dell' attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2.
Art. 8.18 **Fenomeno elettrico**	Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati sono esclusi i danni: a) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, b) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore, c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 6.8 "Assicurazione parziale".
Art. 8.19 **Collasso strutturale**	Relativamente ai danni di **crollo e collasso strutturale** indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza
Art. 8.20 **Occupazione non militare**	Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di **occupazione non militare** delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.
Art. 8.21 **Eventi socio-politici**	Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi e sabotaggio** la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella scheda di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sezione 2.
Art. 8.22 – Terrorismo e/o sabotaggio organizzato	La Società, a parziale deroga dell'art. 5.2, lett. b), risponde delle perdite, danni costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato. Agli effetti della presente clausola: 1. per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. 2. per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato alla Sezione 2. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2, con il minimo ivi indicato.
Art. 8.23 **Spese extra**	La Società, a parziale deroga dell'art. 5.2 lett. h), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza**, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita,** le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

	➢ l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, ➢ il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale, ➢ le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da par.e di terzi, ➢ gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei **3 (tre) mesi** successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all'art. 6.8 "Assicurazione parziale".
Art. 8.24 **Ricorso terzi**	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - **per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza**. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate, • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, • le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell' art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.
Art. 8.25 **Perdita pigioni**	In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato alla Sezione 2, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di **1 (uno) anno**. Resta convenuto tra le Parti che se al momento del sinistro la somma assicurata a tale titolo risultasse inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, verrà applicato il disposto di cui all'art. 6.8 "Assicurazione parziale". Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o all'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. La presente garanzia non è operante in presenza di polizza collegata "danni da interruzione di esercizio".

Art. 8.26 Inondazioni, alluvioni, allagamenti	A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5.2, lett. b), la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di **inondazioni, alluvioni allagamenti,** intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, che comporti un livello di acqua superiore a centimetri 30 (trenta) nei locali allagati, anche se tali eventi sono causati da terremoto. Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia: • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2, • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2.
Art. 8.27 Terremoto	A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5.2 lett. b), la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". Agli effetti della presente estensione di garanzia: • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Sezione 2.
Art. 8.28 Danni a fabbricati aperti (da eventi atmosferici)	A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8.15, la Società indennizza i danni materiali subiti da **fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie**. Agli effetti della presente estensione di garanzia: • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2 per la garanzia Eventi atmosferici; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 per la garanzia Eventi atmosferici.
Art. 8.29 Dispersione liquidi	La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione. Sono esclusi i danni: a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale, b) causati da gelo, c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia: • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2, • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella scheda di polizza.
Art. 8.30 Spese di restauro	Nella somma assicurata alla partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 Cod. Civ., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 2.

	In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art. 8.31 **Danni da furto**	La Società indennizza i danni di furto e rapina delle cose assicurate *(con esclusione di sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche intendendosi per tali sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l'attività svolta).* Le garanzie ed i rispettivi limiti d'indennizzo previsti alla presente Sezione si intendono prestati a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ. La Società pertanto si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a: a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci, **situati negli stabilimenti dell'Assicurato** e/o presso terzi, causati da furto, anche con destrezza, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi; sono compresi anche i danni da furto a parti di fabbricati, b) distruzione o danneggiamento **agli stabilimenti** ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina, a condizione che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a) e b) o sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
Art. 8.32 **Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell'Assicurato**	Si precisa che la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché si verifichino le seguenti circostanze: 1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi, 2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Art. 8.33 **Valori**	Relativamente ai *Valori*, sono indennizzabili i danni: 1) da furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate, 2) in occasione di: - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori, - furto, compreso lo scippo, perpetrato ai danni della persona incaricata del trasporto valori, - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), commessa sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre, nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S.Marino e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi. E' ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera d'albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.
Art- 8.34 **Reintegro**	In caso di sinistro i limiti previsti per furto e rapina si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del

automatico	danno indennizzabile a termini di polizza. Nel caso in cui, in conseguenza di uno o più sinistri, il limite di indennizzo si riduca di una percentuale superiore al 10%, resta inteso che tale limite si intenderà automaticamente reintegrati dal momento stesso del danno, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il relativo rateo di premio con l'applicazione del tasso indicato in scheda di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa appendice.
Art. 8. 35 Assegni in bianco	Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari). In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento, in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 (dodici) mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, qualora il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.
Art. 8.36 Guasti ladri	La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Art. 8.37 Determinazione dell'ammontare del danno	L'ammontare del danno liquidabile in base alla presente Sezione sarà dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Quanto precede non si applica per danni a "Macchinari" per i quali l'ammontare del danno viene determinato in analogia con quanto disposto dall'art. 7.12 che precede (Rimpiazzo a nuovo).
Art. 8.38 Danni alle apparecchiature elettroniche	La Società indennizza i danni derivanti ai sistemi, impianti ed alle apparecchiature elettroniche (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo: sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme, impianti di video-sorveglianza e tabelloni pubblicitari elettronici posti all'aperto ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l'attività svolta), anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da rottura e/o guasti originati da cause interne, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico (per quanto eventualmente non coperto a termini dell'art. 8.3 nonché da furto e rapina compresi i danneggiamenti causati alle cose stesse per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli). In caso di danno indennizzabile a termini della presente sezione si intendono assicurati anche: - i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti (l'operatività di questa garanzia è subordinata alla espressa previsione di un sottolimite/scoperto specifico alla Sezione 2); - i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati (l'operatività di questa garanzia è subordinata alla espressa previsione di un sottolimite/scoperto alla Sezione 2); - i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso (l'operatività di questa garanzia è subordinata alla espressa previsione di un sottolimite/scoperto specifico alla Sezione 2). L'indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro. In nessun caso la Società pagherà importi maggiori di quelli indicati nella colonna Limiti di indennizzo.

	Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi pari a quelli indicati nella colonna Franchigie/scoperti.
Art. 8.39 **Impiego mobile**	I macchinari, le attrezzature ed i materiali elettronici ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all'aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/i indicate in polizza, sono assicurati, a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 lett i), anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. La garanzia opera anche per tutti i rischi previsti dalla presente polizza, ivi compresi i danni di furto o rapina od i guasti avvenuti in occasione del trasporto. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati. In caso di furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che: - il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata, - gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate, - gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno. Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.
Art. 8.40 **Merci in refrigerazione**	La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di: a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; b) fuoriuscita del liquido refrigerante. Conseguenti a: 1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza; 2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.